



REPUBBLICA ITALIANA

233/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Dott. Enrico TORRI	Consigliere
Dott. Aurelio LAINO	Consigliere
Dott.ssa Rossella CASSANETI	Consigliere
Dott.ssa Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello di appello iscritto al n. **54581** del Registro di segreteria, promosso da DOMIZIANO Giovanni Antonio, nato a San Marcellino (CE) il 21.09.1951 ed ivi residente alla Via G. Matteotti n. 4 (C.F. DMZGNN51P2111978Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Verde (C.F. VRDBMN68D02I293A) con studio in Sant'Antimo alla Via F. Polito, n. 6, unitamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Fulvio Savastano (C.F. SVSFLV62D10F839T), giusta procura in calce all'atto di appello (le comunicazioni siano effettuate al n. di fax 081.3958655 o via e-mail a beniaminoverde@avvocatinapoli.legalmail.it)

nei confronti

della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

Campania e della Procura Generale presso la Corte dei conti

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 1081 depositata il 17 dicembre 2018 e notificata il 25 gennaio 2019

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 18 giugno 2020, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rita Dina Cerroni, l'Avv. Alessandro Gioia, giusta delega dell'Avv. Beniamino Verde per l'appellante e il V.P.G. Cons. Antongiulio Martina, in rappresentanza della Procura generale

FATTO

Con decreto n. 5/2017 del 17 luglio 2017, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 31, della legge n. 183/11, il Giudice Designato della Sezione giurisdizionale per la Campania, ritenutane la responsabilità per la elusione del patto di stabilità interno relativamente al 2012, accertata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la deliberazione n. 244/2014/PRSP, ha condannato, *inter alios*, il sig. Domiziano Giovanni Antonio, Responsabile del servizio finanziario del Comune di San Marcellino (CE) dall'anno 2002 all'ottobre del 2012 al pagamento in favore della suddetta Amministrazione comunale (11.644 abitanti) della sanzione, pari a complessivi euro 7.242,18, ovvero nella misura ridotta al 30 per cento, pari ad euro 2.172,65, se versata entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso decreto.

Con sentenza n. 1081/2018, depositata il 17 dicembre 2018, la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha confermato il decreto n. 5/2017, con applicazione a carico di Giovanni Antonio della predetta sanzione pecuniaria nella misura massima di tre mensilità del trattamento retributivo percepito nel 2012, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Con la sentenza impugnata i Giudici di prime cure hanno stabilito che il Domiziano aveva concorso in maniera eziologicamente preponderante nella condotta elusiva del patto di stabilità, non avendo mai adempiuto agli obblighi di servizio in tema di costante monitoraggio, dei residui attivi e passivi e ricognizione dei debiti fuori bilancio. Rilevavano, altresì, che una rilevante responsabilità per quanto accaduto andava attribuita al Domiziano, per non aver egli esercitato per un lungo arco di tempo (dal 2002 al 2012) le funzioni attribuite dalla legge, *“avallando la tenuta, per lungo tempo, di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell'ente e che risultavano in contrasto con l'ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento”*.

In primo grado è stato, poi, evidenziato che il Domiziano *“ha, più volte attestato l'assenza di debiti fuori bilancio e, comunque, si è accontentato delle inutili attestazioni del Segretario-Direttore generale di assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, non esigendo le idonee attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio da riconoscere. Nulla ha fatto neanche all'indomani della deliberazione consiliare n. 34/2011. La gravità del comportamento tenuto, anche in considerazione del profilo professionale ricoperto, giustifica l'applicazione nei suoi confronti della sanzione pecuniaria nella misura massima consentita dalla legge”*.

Con appello notificato in data 25 marzo 2019, l'interessato ha dedotto, con il primo motivo di doglianza, la mancata pronuncia sulla richiesta di improcedibilità della domanda attorea per violazione del principio di legalità ed irretroattività delle sanzioni di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto *“le condotte imputate all'odierno appellante (che avrebbero portato all'elusione del patto di stabilità relativamente all'anno 2012) sarebbero state poste in essere ben prima dell'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ... avvenuta il 1° dicembre 2012”*; con il secondo motivo di impugnativa, l'appellante ha, poi, lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria, di cui all'art. 31, comma 31, della legge 183 del 12 novembre 2011, per assenza dell'elemento soggettivo; con il terzo motivo di appello, il Domiziano ha, infine, censurato la mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione del potere riduttivo. In via subordinata e sempre in riforma della sentenza di primo grado, ha, infine, chiesto che fosse modificata la condanna a carico del deducente a titolo di dolo, derubricandola a colpa grave, ai fini dell'esercizio del potere riduttivo nella maniera massima possibile, con assegnazione di un termine di giorni trenta per il pagamento della sanzione e con la previsione di una riduzione del 30 per cento della sanzione applicata; il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

La Procura Generale, con una articolata memoria conclusionale, datata 22 maggio 2020, ha chiesto il rigetto dell'appello, contestando con puntuali argomentazioni le censure dedotte. Con riferimento al primo motivo di appello, ha fatto presente che l'art. 31, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha pedissequamente

ripreso il disposto dell'art. 1, comma 111-ter, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; per quanto riguarda il secondo motivo di appello, riguardo alla asserita insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ha escluso la presenza di qualsiasi esimente da responsabilità del Domiziano, per avere egli, nella consapevolezza dell'esistenza di numerosi debiti fuori bilancio, attestato, da un lato, l'inesistenza, e tenuto, dall'altro, una contabilità che, in ragione della mancata registrazione dei suddetti debiti, si palesava chiaramente inattendibile; in relazione al terzo motivo di appello, ha poi constatato che il Domiziano non aveva allegato, né tantomeno, provato alcuna circostanza idonea a giustificare l'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza del 18 giugno 2020, le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va integralmente rigettato.

1.1. Con il primo motivo di gravame, recante *“Error in iudicando sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda tesa a sentir irrogare a carico del rag. Domiziano la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 31, della legge 183 del 12 novembre 2011 per violazione del principio di legalità ed irretroattività delle sanzioni di cui all'articolo 25 della Costituzione”*, il Domiziano si duole che sia Giudice delegato con il decreto n. 5/2017, che il Collegio in sede di opposizione con la sentenza qui impugnata – la n. 1081/2018 - abbiano ritenuto *“di disattendere tale eccezione, in quanto i contestati comportamenti risulterebbero essere stati posti in essere anche durante la vigenza della normativa richiamata dalla Procura e del precedente art. 1, comma 111-ter della L. 220/2010”*; in

proposito, premesso che gli sarebbe “*stato contestato di aver posto in essere una condotta omissiva, consistente nel non aver mai adempiuto agli obblighi di servizio in tema di costante monitoraggio dei residui attivi e passivi e ricognizione dei debiti fuori bilancio.... a partire dall'adozione della delibera di consiglio comunale n. 18 del 20 luglio 2006, in cui fu portata all'attenzione del Consiglio comunale di San Marcellino la esposizione debitoria all'epoca già ingente sotto lo specifico profilo dei debiti fuori bilancio senza che si addivenisse ad alcuna deliberazione in proposito*”, l'appellante, sostenendo l'irretroattività della previsione sanzionatoria, ha dedotto che “*la sanzione di cui all'articolo 31 comma 31 della legge 183 del 12 novembre 2011 non può essere ascritta a condotte che il rag. Domiziano avrebbe dovuto tenere successivamente all'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 18 del 20.7.2006*” per cui “*sino al tutto il 2011 il Rag. Domiziano non poteva avere alcuna consapevolezza, perché non esistente nell'ordinamento giuridico, di violare il patto di stabilità interno e di poter soggiacere, a causa di tale violazione, ad una sanzione pecuniaria*”, per cui “*le misure sanzionatorie, pertanto, possono trovare applicazione solo a partire dall'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2012*” evidenziando, al riguardo, che “*il bilancio di previsione dell'anno 2012 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19 novembre 2012, ed a tale data il rag. Domiziano non era più in servizio in quanto collocato in pensione dal 01.10.2012 (cfr. Det. n. 88/38 del 2 aprile 2012) e già in congedo sin dal mese di luglio 2012 (cfr. richiesta prot. 3571 del 15.6.2012)*” e che “*l'ultimo consuntivo approvato, predisposto dal Rag. Domiziano, è quello relativo all'esercizio finanziario 2010 giusta delibera*

del Consiglio Comunale n. 4 del 31.5.2012”, per cui sia i consuntivi relativi all'anno 2011 che quelli relativi all'anno 2012 non sarebbero “*stati approvati dal Rag. Domiziano*”.

La doglianza è infondata.

Correttamente, la sentenza di primo grado ha fatto presente che l'art. 31, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (e non il 1° dicembre 2012 come sostenuto dal Domiziano) ha ripreso il disposto dell'art. 1, comma 111-*ter*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (aggiunto dall'art. 20, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed entrato in vigore, a termini dell'art. 41 dello stesso d.l. n. 98/2011, il 6 luglio 2011 - “*il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.R.I.*”), a mente del quale “*qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali*”.

Sicché deve ritenersi che la disposizione sanzionatoria in esame era in vigore ed applicabile ai comportamenti elusivi delle regole del patto di stabilità interno poste in essere successivamente al 6 luglio 2011.

Non può revocarsi in dubbio che il Domiziano abbia tenuto anche successivamente alla suddetta data del 6 luglio 2011 e sino al proprio pensionamento comportamenti elusivi del patto di stabilità.

Come ritenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Campania con sentenza n. 1071/2018 - confermata, nella parte relativa al Domiziano con sentenza n. 54/2020 del 23.03.2020 di questa Sezione prima giurisdizionale centrale - che ha definito il parallelo giudizio di responsabilità, il Domiziano, Responsabile del servizio finanziario del Comune di San Marcellino per un lungo arco di tempo (dal 2002 al 2012), *“non ha esercitato le funzioni attribuite dalla legge a tale figura, avallando la tenuta di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell'ente e che risultavano in contrasto con l'ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento. Lo stesso Domiziano ha, più volte attestato l'assenza di debiti fuori bilancio”*.

Considerato che i suddetti comportamenti sono stati posti in essere dal Domiziano anche successivamente al 6 luglio 2011 non può revocarsi in dubbio che lo stesso fosse soggetto alla sanzione irrogatogli.

In proposito, a nulla rileva che l'approvazione del consuntivo 2012 sarebbe successiva al pensionamento del Domiziano.

Ove, come nel caso di specie, da un lato, vengano accertate entrate, nonostante la mancanza di un valido titolo giuridico per l'accertamento (come avvenuto per i canoni delle acque reflue e depurazioni di cui al titolo I - risorsa 1.03.1043) e vengano impropriamente contabilizzate, in difetto dei relativi presupposti, quali partite conto terzi, spese correnti per conto dell'Ente prive di contropartita in entrata, dall'altro, spese di notevole

ammontare, assunte in violazione delle regole contabili per difetto di preventivo impegno o che, comunque, risultino eccedenti rispetto agli impegni assunti, pur risultando agli atti dell'Amministrazione non siano riconosciute quali debiti fuori bilancio, sicché non abbiano evidenza nella contabilità dell'Amministrazione, è evidente che confluendo le risultanze della contabilità nel rendiconto consuntivo lo stesso ne risulta ovviamente e conseguentemente falsato, anche nella parte dei saldi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, con effetti elusivi del patto stesso.

A proposito dei debiti fuori bilancio, si osserva come dalla classificazione cronologica dei debiti fuori bilancio, riconosciuti con delibera 2/2015, emergono numerosissimi debiti fuori bilancio evidenziatisi nel periodo compreso fra la data del 6 luglio 2011 di entrata in vigore dell'art. 1, comma 111 – *ter* della legge n. 220/2010 e l'ottobre 2012, di cessazione dal servizio del Domiziano, con riferimento ai quali lo stesso, serbando un comportamento inerte e, in particolare, non attivandosi perché si procedesse al loro riconoscimento (che, a termini dell'art. 49, primo comma, del regolamento di contabilità del Comune di San Marcellino avrebbe dovuto essere effettuata con cadenza mensile) ha consentito che le relative spese non venissero registrate nella contabilità dell'Ente e che, pertanto, le relative risultanze, così falsate, confluissero nei documenti consuntivi dell'ente, con effetti elusivi del patto di stabilità.

Senonché, alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento ai debiti fuori bilancio evidenziatisi anteriormente all'entrata in vigore della previsione sanzionatoria.

Anche per i suddetti debiti fuori bilancio va evidenziato che il loro mancato

riconoscimento e, pertanto, il comportamento elusivo del patto di stabilità, costituisca un fatto compiuto ed esauritosi precedentemente all'entrata in vigore della legge.

Fin quando un debito fuori bilancio non sia oggetto di riconoscimento (o non si estingua per prescrizione), la condotta elusiva del patto di stabilità, consistente nell'omissione di iniziative per il loro riconoscimento, con imputazione all'esercizio di competenza del riconoscimento stesso, si risolve in una condotta illecita omissiva permanente, che, in quanto protrattasi anche successivamente all'entrata in vigore delle summenzionate disposizioni sanzionatorie, costituisce titolo per l'irrogazione della sanzione dalle stesse comminate.

Il debito fuori bilancio costituisce, invero, un *vulnus* alle regole contabili destinato a ricomporsi soltanto con il relativo riconoscimento, che riconducendo *a posteriori* alla gestione del bilancio un'operazione svoltasi al di fuori delle relative regole, vale ad assicurare la veridicità e la significatività delle risultanze della contabilità, destinate a confluire nei documenti riassuntivi della gestione, sicché, non può revocarsi in dubbio che il Domiziano che, in relazione alla qualifica rivestita ed al ruolo ricoperto, era ben consapevole dell'esistenza di un gran massa di debiti fuori bilancio che non erano stati riconosciuti, nonostante ricorressero i presupposti che ne imponevano il riconoscimento, certamente non ignorava che, una volta entrate in vigore le summenzionate disposizioni normative sanzionatorie dell'elusione del patto di stabilità, ogni ulteriore indugio nell'attivarsi – come era suo precipuo dovere – per il riconoscimento dei suddetti debiti si sarebbe risolto nella violazione delle disposizioni stesse, dal momento che il

loro mancato riconoscimento alterava le risultanze contabili destinate a confluire nel rendiconto consuntivo, falsando i saldi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.

Sicché, evidentemente, infondate sono le doglianze del Domiziano in ordine ad una pretesa applicazione retroattiva delle disposizioni sanzionatorie dell'elusione del patto di stabilità, non potendosi revocare in dubbio che il Domiziano, successivamente alla loro entrata in vigore, le abbia scientemente violate, sia con i summenzionati comportamenti attivi ed in particolare con l'accertamento di entrate in difetto del relativo titolo giuridico e con l'impropria contabilizzazione di spese correnti fra le spese conto terzi (partite di giro), sia, soprattutto, con comportamenti omissivi serbati in violazione degli obblighi incumbenti e, in particolare, perseverando pervicacemente nel suddetto comportamento inerte in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avuto riguardo non solo ai debiti emersi successivamente all'entrata in vigore delle suddette disposizioni sanzionatorie, ma anche ai debiti fuori bilancio, che, ancorché evidenziatisi precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse, non erano stati oggetto di riconoscimento, nonostante ne ricorressero con ogni evidenza i presupposti (ciò deve ritenersi, in particolare, per quanto attiene ai numerosi debiti derivanti da pronunce giurisdizionali con riferimento ai quali il riconoscimento costituisce attività rigidamente vincolata e doverosa).

1.2. Con il secondo motivo di gravame, il Domiziano deduce *“Errore in iudicando - insussistenza dei presupposti per irrogare a carico del Rag. Domiziano la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 31, della legge 183 del 12 novembre 2011 per assenza dell'elemento soggettivo”*,

contestando l'affermazione di cui alla sentenza appellata per cui il medesimo avrebbe *“fornito un determinante contributo causale all'elusione/violazione del patto di stabilità anno 2012 non avendo adempiuto agli obblighi di servizio in tema di costante monitoraggio e ricognizione dei debiti fuori bilancio”*, sostenendo di aver *“sempre monitorato le entrate e le spese dell'ente, nonché verificato l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio”*.

In particolare, con riferimento al monitoraggio delle entrate premesso che *“i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e di riscossione coattiva dei residui attivi dal 1997 al 2007 sono stati affidati dal Comune di San Marcellino con contratti 41/2009 e 54/2010 alla società GOSAF”*, il Domiziano ha sostenuto di aver segnalato, *“quale incaricato alla vigilanza dell'operato della GOSAF..... le inadempienze della GOSAF, relativamente ai tributi non riscossi e alle somme non riversate all'Ente, senza che tale segnalazione sortisse alcun effetto in capo agli amministratori del Comune”* e, quanto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che *“tale adempimento, in forza delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità del Comune di San Marcellino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 Marzo 2006”* non sarebbe *“di competenza del Responsabile del Servizio Economico — finanziario”*, ma la relativa procedura, a termini dell'art. 49, avrebbe inizio *“con l'obbligo di ogni Responsabile di Settore di verificare, nel termine fissato dal Regolamento di contabilità, l'esistenza di debiti senza la relativa copertura finanziaria contratti nell'anno”* compilando una "scheda" riassuntiva per ogni debito, corredata del proprio "parere" sull'ammissibilità giuridica del riconoscimento, "schede" che verrebbero, poi, raccolte dal Segretario

generale e trasmesse al Responsabile del settore ragioneria, *“cui spetta il compito di reperire le risorse (anche straordinarie) per la copertura finanziaria, nonché di adottare tutti gli atti per riportare in equilibrio la gestione (variazioni di bilancio, storno fondi, ecc.), con il concorso dei revisori dei conti”* e, quindi, all’esito dell’istruttoria, verrebbe investito il consiglio comunale *“per la valutazione definitiva”*.

Ha dedotto il Domiziano che nel caso di specie non vi sarebbe *“traccia di tali adempimenti cogenti ed obbligatori da parte dei responsabili dei vari settori”* né il segretario comunale avrebbe *“mai proceduto alla raccolta di tali segnalazioni/schede ed alla trasmissione delle stesse al rag. Domiziano per la prescritta copertura finanziaria”*, per cui alcun addebito potrebbe essere mosso ad esso appellante *“per attività di verifica e controllo impossibili”*, allegando, inoltre, di avere *“ogni anno, nel periodo che va dal 2006 al 2011... sempre richiesto se vi fossero debiti fuori bilancio, avendo come riscontro attestazioni da parte del segretario comunale di assenza di debiti fuori bilancio”*.

Gli assunti dell’appellante sono infondati.

Come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata e dalla Sezione regionale di controllo con delibera n. 244/2014, l’elusione del patto di stabilità è conseguente, oltre che all’abuso della contabilizzazione in conto terzi, alla sovrastima delle entrate nonché all’occultamento di debiti fuori bilancio tardivamente riconosciuti.

1.2.1. Sotto il primo profilo, relativo alla sovrastima delle entrate, si osserva come la decisione di primo grado, sulla scorta dei rilievi sollevati dalla Sezione regionale di controllo, abbia accertato *“minori accertamenti, a*

seguito della verifica dell'insussistenza del correlativo titolo giuridico d'entrata”: in particolare sono state accertate entrate per canoni delle acque reflue e depurazioni (Titolo I, alla risorsa 1.03.1043), per un importo di € 121 mila nonostante la mancanza di un valido titolo giuridico per l'accertamento. In proposito, si osserva come, a termini del chiaro disposto di cui all'art. 179, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), l'accertamento, che costituisce *“la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza ... avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrentisegundo le seguenti disposizioni: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico.....d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.....”*.

Nella specie, le suddette entrate sono state contabilizzate agli atti dell'amministrazione in difetto dell'emissione del ruolo, di lista di carico o di altro titolo giuridico di riscossione.

La circostanza allegata dal Domiziano per cui *“i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e di riscossione coattiva dei residui attivi dal 1997 al 2007 sono stati affidati dal Comune di San Marcellino con contratti 41/2009 e 54/2010 alla società GOSAF”* si palesa del tutto inconferente: le

entrate per canoni delle acque reflue e depurazioni esulano dal novero delle entrate la cui riscossione è stata demandata alla GOSAF (competente in materia di I.C.I, TARSU, TOSAP, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sanzioni amministrative).

Senonché, appare assorbente il rilievo che, il Domiziano, nella qualità di Responsabile del servizio finanziario del Comune non avrebbe, comunque, potuto e dovuto procedere alla contabilizzazione di un'entrata in difetto del suo preventivo accertamento, nelle forme stabilite dalla legge, sia che all'accertamento dovesse provvedere l'Amministrazione comunale, come per i suddetti canoni di acque reflue e depurazioni, sia che dovesse provvedervi la GOSAF come per i summenzionati tributi.

Il terzo comma dell'art. 179 cit. prevede, infatti, che *“il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili”*, sicché non può revocarsi in dubbio che la registrazione nella contabilità dell'amministrazione postuli, quale imprescindibile presupposto, l'avvenuta emissione dell'atto di accertamento (ruolo, lista di carico etc.), come vieppiù palesato all'evidenza dal disposto di cui al successivo comma 3-bis che prevede che *“l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”*.

Sicché, evidentemente, quanto dedotto dal Domiziano per cui esso appellante avrebbe *“segnalato le inadempienze della GOSAF, relativamente ai tributi non riscossi e alle somme non riversate all'Ente, senza che tale segnalazione*

sortisse alcun effetto in capo agli amministratori del Comune”, si palesa, ictu oculi, del tutto ininfluenza in relazione alla contestata elusione del patto di stabilità, che, come è noto, ha riguardo, per quanto attiene alle entrate (ed alle spese) di parte corrente, quali le entrate tributarie, alla competenza e non alla cassa.

1.2.2. Avuto riguardo al secondo profilo e, cioè, al mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la decisione di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda e accertato la responsabilità del Domiziano per quanto accaduto non avendo egli esercitato le funzioni attribuite dalla legge alla figura del Responsabile dell'area finanziaria, *“avallando la tenuta, per lungo tempo, di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell'ente e che risultavano in contrasto con l'ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento”*.

A tal riguardo, si osserva che il TUEL dopo aver previsto, all'art. 193, secondo comma, nel testo vigente sino al 31.12.2012, che *“con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194”*, disponeva come tutt'ora dispone, al successivo art. 194, che *“con deliberazione consiliare, di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità,*

gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Come documentato dallo stesso odierno appellante, il regolamento di contabilità del Comune di San Marcellino, approvato con delibera C.C. 24.03.2006, n. 9, prevede, all'art. 49, primo comma, che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio debba provvedersi con cadenza mensile.

Ed è evidente che, a seguito del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, la relativa spesa viene iscritta nella competenza dell'esercizio corrente.

Come risulta dalle delibere C.C. n. 5 del 12.02.2014 (recante riconoscimento di debiti fuori bilancio) e n. 2 del 03.03.2015 (recante modificazioni ed integrazioni della prima) il Comune di San Marcellino, all'evidente fine di fruire delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di

€.6.500.228,57, sulla base di titoli, risalenti, in parte, addirittura al 2002, ancorché gran parte dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento risultano emersi per effetto di pronunce giurisdizionali o di fatture negli anni successivi al 2007.

In proposito, è appena il caso di osservare come evidentemente inconferente ed inammissibile, siccome formulata in termini dubitativi e, comunque, in ragione della sua assoluta genericità, è l'allegazione del Domiziano per cui *“nulla esclude che nella massa passiva oggetto di sommaria e controversa ricognizione eseguita dall'organo consiliare, molti altri debiti riconducibili alla tipologia di cui alla lett. (e) dell'art. 194, oltre quelli già accertati dall'organo requirente, possano essere ricondotti a residui passivi per impegni già assunti negli esercizi precedenti”* o che gli stessi fossero privi dei requisiti per il riconoscimento (accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente).

Senonché, in disparte il rilievo che Domiziano - al quale incombeva il relativo onere, ed a carico del quale devono essere tratte le conseguenze del suo mancato assolvimento - lungi dal provare non ha nemmeno indicato quale o quali dei numerosi debiti fuori bilancio di cui alla lett. e) – e cioè dei debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi – sarebbero riconducibili *“a residui passivi per impegni già assunti negli esercizi precedenti”* o fossero privi dei summenzionati requisiti.

Come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 224/2014, *“il Comune ha sistematicamente ritardato il riconoscimento dei debiti che emergevano nel corso dell'esercizio. Ciò risulta in netto contrasto con le regole contabili che impongono, in virtù del combinato disposto*

previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL, che la contabilizzazione ed il finanziamento del debito fuori bilancio avvenga con imputazione solo (o anche, nel caso di rateizzazione con il consenso del creditore) al bilancio dell'esercizio in corso, una volta che l'ente abbia avuto contezza della formazione di un debito extra-contabile”.

Del resto, emblematica dell’atteggiamento pervicacemente “temporeggiatore” dell’amministrazione è la deliberazione consiliare n. 34 del 27 ottobre 2011 con la quale, il Consiglio comunale di San Marcellino rinviava, *sine die*, ad altra seduta, il riconoscimento di vari debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive passate in giudicato, perché, in conformità alla proposta “*come formulata dagli Uffici ... le pratiche relative alla proposta di deliberazione vengano trasmesse alla competente Commissione consiliare permanente*”.

Senonché è evidente che l’emergere di debiti fuori bilancio, che costituiscono un *vulnus* al principio di cui all’art. 191, primo comma, del TUEL, per cui “*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5*”, impone all’ amministrazione, ricorrendone i presupposti, di procedere sollecitamente al riconoscimento della relativa legittimità (ex artt. 194 del TUEL e 49, primo comma, del regolamento di contabilità), con conseguente riconduzione del debito stesso alle regole di bilancio, in modo da evitare, che l’esistenza di debiti non oggetto di registrazione nelle scritture e documenti contabili dell’ente ne pregiudichi la rappresentatività e possa compromettere gli equilibri di bilancio.

Come rilevato dalla Sezione regionale di controllo, il mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio *“nell'esercizio in cui sono venuti in evidenza, o nell'immediatezza del successivo, costituisce un mezzo per eludere il Patto di stabilità”*.

Come risulta dalla documentazione in atti, su un ammontare complessivo di circa sei milioni e mezzo di euro, i debiti fuori bilancio emersi nel 2011 ammontano a circa 900.000 euro e quelli emersi nel 2012 a circa 1.050.000 euro: debiti che se tempestivamente riconosciuti avrebbero dovuto essere iscritti in tutto o in parte nella competenza 2012.

Considerato che la quasi totalità dei suddetti debiti fuori bilancio è correlata a spese correnti, è evidente che gli stessi avrebbero avuto diretta incidenza sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno, a prescindere dal relativo pagamento.

Il Domiziano allega, a pretesa giustificazione del proprio comportamento inerte, che il segretario comunale non avrebbe mai proceduto alla raccolta delle segnalazioni in ordine alla sussistenza dei debiti fuori bilancio ed alla relativa trasmissione ad esso appellante perché lo stesso assumesse l'iniziativa per il relativo riconoscimento.

Senonché, come, correttamente, evidenziato dal giudice di prime cure il Domiziano *“ha, più volte attestato l'assenza di debiti fuori bilancio e, comunque, si è accontentato delle inutili attestazioni del Segretario-Direttore generale di assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti non esigendo le idonee attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio da riconoscere. Nulla ha fatto neanche all' indomani della deliberazione consiliare n. 34/2011”*.

La circostanza che, sulla scorta di analoghe attestazioni dei responsabili dei servizi, il Segretario comunale *“per quanto concerne i debiti fuori bilancio”* abbia attestato, peraltro con riferimento ad esercizi precedenti al 2011, che *“nel corso del corrente esercizio non ne sono stati riconosciuti né finanziati”* non può essere utilmente addotta, per esimersi da responsabilità, dal Domiziano, che, nella consapevolezza dell’esistenza di numerosi debiti fuori bilancio, da un lato, ne ha attestato l’inesistenza, dall’altro, ha tenuto una contabilità, che, in ragione della mancata registrazione dei suddetti debiti, si palesa chiaramente inattendibile.

Del resto, che il Domiziano fosse - e non potesse non essere – ben consapevole dell’esistenza dei debiti fuori bilancio, si evince non solo dal rilievo che in un Comune di modeste dimensioni, quale il Comune di San Marcellino, non appare fondatamente sostenibile che il Responsabile del servizio finanziario ignorasse l’esistenza di una tale mole di debiti, non solo dal rilievo che parte dei debiti stessi sono *“documentati”* da fatture e, pertanto, *“naturaliter”* destinati, anche in ragione dei connessi adempimenti fiscali, all’Area economico finanziaria, cui era preposto il Domiziano, ma anche dal rilievo che, come innanzi evidenziato, l’esistenza di debiti fuori bilancio per *“transazioni su sentenze esecutive”* (oltre tutto, come precisato dal Sindaco, tutte passate in giudicato) emerge inequivocabilmente dalla delibera n. 34 del 27.10.2011, con la quale il Consiglio comunale, in accoglimento della proposta formulata in tal senso dagli uffici (*“vista la proposta di trasmissione degli atti alla competente commissione consiliare permanente, come formulata dagli uffici...”*), ha rinviato *sine die* la trattazione dell’argomento.

In proposito, si osserva come evidente infondato sia l'assunto dell'appellante in ordine ad una pretesa *“irrelevanza di una mera pubblica segnalazione quale deve essere ritenuta la più volte richiamata deliberazione consiliare n. 34/2011”*: è evidente, per contro, come trattasi di una prova *“schacciante”*, che dimostra viepiù all'evidenza come il Domiziano che, nella qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria, ha avuto un ruolo determinante nell'elusione del patto di stabilità, fosse pienamente consapevole dell'esistenza di una gran massa di debiti fuori bilancio.

Ad ulteriore riprova – per quanto occorrer possa - dell'elemento soggettivo che connota la condotta elusiva del Domiziano, non può non annettersi il dovuto rilievo alla circostanza che l'esistenza di una consistente debitoria, riferibile - quanto meno in parte - a debiti fuori bilancio, era già emersa sin dal 2006, tanto da essere portata all'attenzione del Consiglio comunale, come risulta dalla delibera n. 18/2006 del 20.07.2006.

In proposito, evidentemente e palesemente inconferenti sono le allegazioni del Domiziano intese a privare di rilievo la suddetta delibera *“a) perché il Rag. Domiziano non era presente alla seduta consiliare (...); b) perché quanto relazionato in quella sede dal Segretario generale non ha trovato alcun riscontro nelle successive affermazioni dello stesso segretario comunale e né tantomeno conferma nella deliberazione n. 5 del 12.02.2014”*.

Non v'è chi non veda, invero, come, da un lato, il Responsabile del servizio finanziario, ancorché assente alla relativa seduta consiliare, non potesse certamente ignorare quanto discusso in Consiglio comunale, oltretutto su argomenti di pertinenza del settore dell'amministrazione, cui era preposto, dall'altro, come la circostanza che alla suddetta delibera consiliare n.

18/2006 del 20.07.2006, recante specifica indicazione di numerosi debiti di rilevante importo (e che, nonostante il tempo trascorso, quasi un decennio, con i connessi effetti prescrittivi, hanno rinvenuto - quanto meno - parziale riscontro anche nelle delibere nn. 5/2014 e 2/2015 che evidenziano l'esistenza di consistenti debiti fuori bilancio emersi nel 2006) fosse seguita l'attestazione del Segretario comunale di cui alla nota prot. 5788 del 21 settembre 2006, nel senso che *“per quanto concerne i debiti fuori bilancio, nel corso del corrente esercizio non ne sono stati riconosciuti né finanziati”*, lungi dal confortare gli assunti dell'appellante, dimostra appunto come, a fronte di debitorie palesi e conclamate e ben note agli uffici – tanto dall'essere oggetto di discussione in sede consiliare – il Domiziano, lungi dall'attivarsi per il loro riconoscimento, come era suo precipuo dovere - anche al fine di assicurare l'equilibrio gestionale e l'attendibilità della contabilità dallo stesso tenuta - si è comportato come se i debiti stessi non esistessero.

Assume l'appellante che *“il mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio non costituisce mai ex se una "fattispecie elusiva", dato che molto spesso l'omesso o ritardato riconoscimento di un d.f.b. deriva dalla mancanza di risorse finanziarie e quindi da un fatto oggettivo, che è indipendente dalla volontà degli amministratori e dei funzionari”*.

L'assunto è palesemente infondato.

Come è dato evincere dal combinato disposto, di cui agli artt. 193, secondo comma, e 194 del TUEL, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato, quanto meno una volta all'anno, in sede di ricognizione *“sullo stato di attuazione dei programmi”* e di verifica *“del permanere degli*

equilibri generali di bilancio”.

L'art. 49, primo comma, del regolamento di contabilità del Comune di San Marcellino prevede che *“qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo consiliare, con cadenza mensile, adotta il relativo provvedimento, indicando i mezzi di copertura”.*

La formazione di debiti fuori bilancio è, invero, suscettibile di pregiudicare gli equilibri di bilancio, donde l'esigenza, da un lato, di ricondurre, attraverso il loro sollecito riconoscimento, i suddetti debiti al bilancio, dall'altro, di procedere alla complessiva verifica della permanenza dell'equilibrio del bilancio stesso, comprensivo dei suddetti debiti, apprestando i mezzi per il relativo ripiano.

L'art. 193, secondo comma, del TUEL (nel testo vigente sino al 31.12.2012), applicabile *ratione temporis*, prevedeva che in caso di esito negativo della verifica in ordine alla permanenza dell'equilibrio di bilancio, oltre al ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori) e, qualora i dati della gestione finanziaria facessero prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, si dovessero adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio e che, a tal fine, potessero essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'art. 194, terzo comma, del TUEL prevede che ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, terzo comma, l'ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti; ricorso che, peraltro, non è più possibile per il finanziamento dei debiti fuori bilancio per spesa corrente, a termini dell'art. 119, sesto comma, Cost., nel testo novellato dalla riforma di cui alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, che, come è noto, stabilisce, al sesto comma, che comuni, province, città metropolitane e regioni *“possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”* – e, pertanto, spese in conto capitale - *“con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”*.

A tal proposito, è bene ricordare che l'art. 41, ultimo comma, della legge 28.12.2001, n. 448, ha disposto che per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del TUEL *“si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore”* della citata legge costituzionale n. 3/2001.

E' evidente che, ove – secondo quanto dedotto dall'appellante – fossero mancate le risorse finanziarie per provvedere al ripiano dei debiti fuori bilancio, l'amministrazione avrebbe dovuto darne doverosamente atto adottando, ai sensi dell'art. 246 del TUEL *“deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario”*, atteso che, a termini dell'art. 244 del TUEL, si ha stato di dissesto finanziario se *“esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con*

le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”, salva la possibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a termini dell’art. 243-bis del TUEL, che prevede, appunto, che “comuni e le province per i quali ... sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”.

Sicché, evidentemente, l'allegata mancanza di risorse finanziarie per il ripiano dei debiti fuori bilancio, non esimeva il Comune dal provvedere sollecitamente al relativo riconoscimento e, nell'ipotesi non fosse stato possibile procedere al relativo ripiano con le misure contemplate dagli artt. 193 e 194 del TUEL, imponeva, altresì, di darne atto e di procedere, conseguentemente alla dichiarazione di dissesto ovvero, ricorrendone i presupposti, alla deliberazione di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale ed all'adozione, nel termine di legge, del relativo piano.

D'altro canto, non v'è chi non veda come quanto più tempestivo è il riconoscimento dei debiti fuori bilancio tanto meno difficoltoso è farvi fronte con i mezzi ordinari o, al limite, con il ricorso al piano di riequilibrio.

E' indubbio, di converso, come il mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, comporta non solo il loro mancato ripiano, con conseguente aggravio di oneri per interessi e spese processuali, ma anche che le previsioni di spesa vengano impostate come se le spese relative ai debiti fuori bilancio non esistessero e non vi si dovesse far fronte, con l'effetto di

generare una “fittizia” capacità di spesa, superiore rispetto a quella che risulterebbe all’esito del riconoscimento stesso, donde consegue, con il permanere di prassi lassiste, l’aggravarsi delle condizioni di squilibrio di bilancio suscettibili, con il passare del tempo e con l’accumularsi dei debiti stessi, di determinare lo “incancrenirsi” della patologica situazione finanziaria: del resto, è significativo, in proposito, che il Comune di San Marcellino abbia dovuto, infine, dichiarare il proprio dissesto.

Ne consegue che l’allegazione del Domiziano per cui *“In conclusione non esiste la condotta dolosa ed elusiva, consistente nella volontà di non riconoscere d.f.b., contestata all’appellante ed accertata in sentenza, perché il ritardo nel riconoscimento dei d.f.b. trova ragione nella oggettiva carenza di risorse finanziarie”*, si palesa evidentemente infondata.

Ed invero, alla luce delle suesposte considerazioni, la *“oggettiva carenza di risorse finanziarie”*, addotta dal Domiziano a pretesa giustificazione della violazione dell’obbligo di attivarsi ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non solo non vale a diminuirne né, tanto meno, a scriminarne la responsabilità per la suddetta condotta omissiva pervicacemente tenuta in violazione degli obblighi di servizio, ma ne evidenzia piuttosto l’assoluta gravità.

D’altro canto, non può revocarsi in dubbio che il Domiziano, in ragione del suo profilo professionale e delle funzioni svolte, era ben consapevole che il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, comportando l’omessa registrazione delle relative spese nella contabilità dell’Amministrazione, con effetti sulle relative risultanze, si risolveva nell’elusione del patto di stabilità, in dipendenza della conseguente alterazione dei saldi rilevanti ai fini della

verifica del relativo rispetto.

E' appena il caso di osservare che lo sfioramento del patto di stabilità che sarebbe necessariamente conseguito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avrebbe comportato, a termini dell'art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011, nell'esercizio successivo allo sfioramento stesso, delle rilevanti conseguenze in termini di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, di limitazione dell'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, di impossibilità del ricorso all'indebitamento per gli investimenti, di divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di obbligo di ridurre indennità di funzione e gettoni di presenza del 30 per cento; divieti ed obblighi che, a causa delle condotte elusive del patto di stabilità interno poste in essere, in violazione degli obblighi di servizio dal Domiziano, sono stati disattesi, come accertato, nel parallelo giudizio di responsabilità definito con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 1071/2018, confermata da questa sezione giurisdizionale centrale con sentenza n. 54/2020 del 23.03.2020, nei confronti, fra gli altri, del Domiziano, condannato in solido, in ragione della natura dolosa della responsabilità ascrittagli, al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dal Comune di San Marcellino.

E', d'altro canto, appena il caso di osservare come vertendosi nella specie in ipotesi di elusione del patto di stabilità (2012), palesemente inconferente è l'assunto del Domiziano di aver provveduto, predisponendo la delibera di Giunta Municipale n. 62/2012, alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativamente agli anni dal 1995 al 2009.

1.3. Con il terzo motivo di impugnativa, il Domiziano deduce “*Error in iudicando per mancata pronuncia su richiesta applicazione potere riduttivo*”, con conseguente riduzione del 30 per cento della sanzione, per non aver il giudice di prime cure vagliato la richiesta.

A tal riguardo, si osserva come non ne ricorrano assolutamente i presupposti, avendo il Giudice di primo grado compiutamente verificato la specifica volontà del Domiziano di occultare la reale situazione finanziaria dell'ente e di astenersi dall'adottare le necessarie misure correttive, senza che il medesimo abbia, peraltro, allegato, né tantomeno, provato anche in questa sede alcuna circostanza idonea a giustificare l'esercizio.

2. Sono poste a carico del ricorrente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 1081/2018.

Pone a carico dell'appellante le spese del giudizio che liquida in euro 256,00 (duecentocinquantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Donatella Scandurra

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata il 02/09/2020

Il Dirigente

F.to Dott. Sebastiano Alvise Rota